

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 dicembre 2000

nella causa C-38/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Periodi di caccia»

(2001/C 118/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-38/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Stancanelli e O. Couvert-Castéra) contro Repubblica francese (agenti: sig.ra K. Rispal-Bellanger e sig. D. Colas) avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che non avendo trasposto correttamente l'art. 7 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), né comunicato tutte le misure di trasposizione per l'insieme del suo territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato, il 7 dicembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo trasposto correttamente l'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, né comunicato tutte le*

misure di trasposizione per l'insieme del suo territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.

- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 136 del 15.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

7 dicembre 2000

nella causa C-69/99: Commissione delle, Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dal l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Individuazione delle acque inquinate — Determinazione delle acque dolci superficiali»

(2001/C 118/02)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-69/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Wainwright) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig.ra M. Ewing, assistita dal sig. D. Wyatt, QC), avente ad oggetto un ricorso diretto a

far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 7 dicembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.*
- 2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(¹) GU C 136 del 15.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 dicembre 2000

nel procedimento C-79/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main: Julia Schnorbus contro Land Hessen)⁽¹⁾

(Parità di trattamento tra uomini e donne — Disciplina del tirocinio per le professioni legali nel Land dell'Assia — Priorità ai candidati che hanno prestato servizio militare o civile)

(2001/C 118/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-79/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Julia Schnorbus e Land Hessen, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla

promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 7 dicembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Disposizioni nazionali le quali disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali, costituendo un necessario presupposto per accedere ad un posto nel pubblico impiego, rientrano nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.*
- 2) *Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale non costituiscono una discriminazione direttamente fondata sul sesso.*
- 3) *Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale costituiscono una discriminazione indiretta fondata sul sesso.*
- 4) *La direttiva 76/207 non osta a disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale, nei limiti in cui le stesse siano giustificate da ragioni oggettive ed ispirate soltanto dalla volontà di contribuire a compensare il ritardo che risulta dall'assolvimento del servizio militare o civile obbligatorio.*

(¹) GU C 136 del 15.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 dicembre 2000

nella causa C-213/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Fiscal Aduaneiro di Oporto): José Teodoro de Andrade contro Director da Alfândega de Leixões, con l'intervento del Ministério Público⁽¹⁾

(«Immissione in libera pratica delle merci — Superamento del termine per l'assegnazione ad una destinazione doganale — Procedura di messa in vendita delle merci o di riscossione di un tributo ad valorem»)

(2001/C 118/04)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-213/99, José Teodoro de Andrade contro Director da Alfândega de Leixões, con l'intervento del Ministério Público, avente ad oggetto una domanda di pronuncia